



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", e successive modificazioni, e in particolare l'Art. 6;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'Art. 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano vigente;
VISTO D.R. n. 5611 del 26.07.2019 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori;
ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 23 ottobre 2023 e 31 ottobre 2023 in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori comprensivo delle modifiche approvate;

DECRETA

Art.1

1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori, emanato con D.R. n. 5611 del 26.07.2019 è modificato come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.

2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

INDICE

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Conflitto di interesse

Art. 4 - Attività vietate a prescindere dal regime di impegno prescelto

Capo II - Professori e Ricercatori a tempo pieno

Art. 5 - Attività vietate

Art. 6 - Attività consentite previa autorizzazione

Art. 7 - Attività consentite e non soggette a richiesta di autorizzazione

Capo III - Professori e Ricercatori a tempo definito

Art. 8 - Attività consentite previa autorizzazione e attività libere

Capo IV - Procedura di autorizzazione, reclamo e sanzioni

Art. 9 - Domanda e rilascio dell'autorizzazione

Art. 10 - Reclamo e sanzioni

Capo V - Disposizioni finali

Art. 11 - *Entrata in vigore*

Capo I **Disposizioni comuni**

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, emanato in conformità al principio di autonomia universitaria e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto di Ateneo:
 - a) disciplina il regime delle incompatibilità e dei divieti concernenti lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e definito;
 - b) individua gli incarichi esterni che i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e definito, possono svolgere previa autorizzazione del Rettore e disciplina i presupposti e le procedure preordinati al suo rilascio;
 - c) individua gli incarichi esterni che i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno e definito, possono liberamente svolgere, previa comunicazione all'Ateneo da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 2) Il presente Regolamento non si applica agli incarichi il cui svolgimento richiede, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente, la collocazione obbligatoria del professore o ricercatore (di seguito anche "docente") in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.
- 3) Il presente Regolamento non si applica altresì agli incarichi conferiti al docente in esecuzione di specifiche convenzioni stipulate con altri atenei o enti pubblici di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010.
- 4) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dal D.P.R. n. 382/1980 e, per quanto applicabile, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2

Principi generali

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, per incarico esterno si intende qualunque incarico, anche occasionale, retribuito o a titolo gratuito, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio del docente e svolto per conto di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo, anche in regime di partita iva e comunque in assenza di vincolo di subordinazione.
- 2) Il Politecnico di Milano, fermo restando il rispetto della normativa vigente, considera gli incarichi esterni uno strumento essenziale di attuazione della terza missione e ne incoraggia pertanto lo svolgimento, per favorire la diffusione della conoscenza, la crescita dei docenti e lo sviluppo del contesto sociale, economico e culturale cui l'Ateneo fa principale riferimento.
- 3) Il Politecnico di Milano, attraverso i servizi del sistema informativo di Ateneo, effettua un monitoraggio costante sull'adempimento dei compiti istituzionali dei docenti.
- 4) Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 e fatta salva l'applicazione delle misure disciplinari previste dal Codice etico e di comportamento o di eventuali più gravi sanzioni, ai professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, che non hanno assolto e rendicontato, tramite gli strumenti di cui al precedente comma, i propri compiti istituzionali nei confronti dell'Ateneo è in ogni caso precluso lo svolgimento di incarichi esterni, di qualunque natura essi siano.

Art. 3

Conflitto di interesse

- 1) Ai professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di assumere incarichi esterni, anche non retribuiti, che determinino, anche soltanto a livello potenziale, situazioni di conflitto di interesse, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto, con il Politecnico di Milano.

- 2) È vietato, in ogni caso, svolgere attività finalizzate alla preparazione degli esami universitari e al completamento dei curricula degli studi universitari a favore di società, enti od organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti.
- 3) Configura, in ogni caso, una situazione di conflitto d'interesse l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ateneo o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo.
- 4) I professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, comunicano tempestivamente all'Ateneo eventuali situazioni di conflitto di interesse sopraggiunte durante lo svolgimento degli incarichi e sono tenuti a cessare immediatamente dagli stessi.

Art. 4

Attività vietate a prescindere dal regime di impegno prescelto

- 1) Ai professori e ricercatori, a prescindere dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di:
 - a) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatti salvi, per i docenti a tempo definito, i rapporti instaurati presso università o enti di ricerca esteri secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 12 ultimo periodo, della legge n. 240/2010;
 - b) esercitare il commercio e l'industria, qui da intendersi ad esempio come attività economiche e/o imprenditoriali organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 297/1999 e del DM 10 agosto 2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito, previa autorizzazione del Rettore, responsabilità formali. Restano comunque ferme, in questo caso, le incompatibilità con le cariche accademiche di cui al DM n. 168/2011;
 - c) partecipare in qualità di socio a società di persone, fatta salva l'ipotesi in cui la responsabilità del socio è limitata dalla normativa vigente o dall'atto costitutivo della società;
 - d) assumere la carica di presidente con deleghe operative, amministratore unico, direttore generale ed amministratore o consigliere delegato di società di capitali o altri enti aventi scopo di lucro, salvo che la carica, per legge o atto di natura regolamentare, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, organismi a prevalente partecipazione pubblica o della stessa Università, ferma in ogni caso l'assenza di vincolo di subordinazione;
 - e) esercitare attività contrarie allo Statuto, al Codice etico e di comportamento ed ai principi in essi contenuti.

Capo II

Professori e Ricercatori a tempo pieno

Art. 5

Attività vietate

- 1) Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali.

Art. 6

Attività consentite previa autorizzazione

- 1) *I professori e i ricercatori a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore, possono svolgere, anche con retribuzione ed eventualmente in regime di partita IVA, i seguenti incarichi purché gli stessi non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate:*
 - a) *incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici o privati o società aventi scopo di lucro purché siano svolti in regime di indipendenza e senza vincolo di*

subordinazione, senza deleghe e non esecutivi o comunque riconducibili alla figura del presidente non operativo o dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del D.lgs. n. 58/1998 e secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4 - comma 1 - lettera d) del presente Regolamento. Detti incarichi non devono determinare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e non devono comportare detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate.

- b) incarichi di ricerca e didattici, ivi comprese singole lezioni, presso enti pubblici o privati con o senza scopo di lucro;*
- c) incarichi istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti o organismi pubblici e privati non aventi scopo di lucro, anche internazionali;*
- d) incarichi istituzionali e gestionali presso società con caratteristiche di spin off o start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 297/1999 e del DM 10 agosto 2011 n. 168;*
- e) incarichi istituzionali e gestionali in società cooperative;*
- f) incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;*
- g) ogni altro incarico non espressamente indicato nell'elenco di cui sopra purché compatibile con il ruolo universitario e con quanto stabilito dal presente Regolamento.*

Art. 7

Attività consentite e non soggette a richiesta di autorizzazione

- 1) I professori ed i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione ed eventualmente in regime di partita IVA:
 - a) attività di valutazione e referaggio;
 - b) seminari a carattere divulgativo;
 - c) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a convegni, nonché attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, comunque denominate;
 - d) partecipazione a commissioni di valutazione e di consulenza tecnico-scientifica istituite presso amministrazioni pubbliche, enti a partecipazione pubblica o enti privati non aventi scopo di lucro;
 - e) partecipazione a commissioni giudicatrici istituite ai sensi del codice dei contratti pubblici;
 - f) attività di formazione, comunque denominata, diretta ai dipendenti pubblici ovvero a scuole della pubblica amministrazione;
 - g) attività che comportano l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - h) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
 - i) perizie, consulenze tecniche di parte e consulenze tecniche d'ufficio conferite nell'ambito di un procedimento giurisdizionale o ad esso equiparato *purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento;***
 - j) consulenza tecnico-scientifica, cioè attività di natura intellettuale effettuata a titolo personale e in forma non organizzata, priva di carattere professionale e non riconducibile a una specifica figura professionale, che il docente svolge in qualità di esperto e studioso della materia e che si conclude di norma con un parere, una relazione o uno studio;
 - k) partecipazione a concorsi di idee, fermo restando che eventuali incarichi libero-professionali conseguenti all'aggiudicazione del concorso, anche se previsti dal bando, richiedono il passaggio del docente al regime di impegno a tempo definito;
 - l) attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate.
- 2) Fatte salve le attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma, i docenti, tramite i servizi del sistema informativo di Ateneo, comunicano all'Ateneo, prima che le attività abbiano inizio, gli incarichi ricevuti ai sensi del presente articolo. Nella comunicazione, i

docenti dichiarano, dopo attenta verifica, di non essere a conoscenza di conflitti di interesse con l'Ateneo.

Capo III

Professori e Ricercatori a tempo definito

Art. 8

Attività consentite previa autorizzazione e attività libere

- 1) I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore:
 - a) attività di didattica curriculare o istituzionale, anche a titolo gratuito, presso università pubbliche o private;
 - b) attività di didattica e ricerca presso università o enti di ricerca esteri anche con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 6, comma 12, della legge n. 240/2010.
- 2) Le attività di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento e le attività libero-professionali, anche continuative, possono essere liberamente svolte e non sono soggette a preventiva autorizzazione o comunicazione. I professori e ricercatori a tempo definito, prima dell'accettazione degli incarichi, verificano attentamente l'assenza di conflitti di interesse con l'Ateneo.

Capo IV

Procedura di autorizzazione, reclamo e sanzioni

Art. 9

Domanda e rilascio dell'autorizzazione

- 1) La domanda di autorizzazione è presentata al Rettore, tramite i servizi del sistema informativo di Ateneo, prima che lo svolgimento dell'incarico abbia inizio. Non è consentita alcuna presa d'atto delle attività svolte prima della presentazione della domanda, neppure ai fini della percezione dell'eventuale compenso. Alla presentazione della domanda i docenti dichiarano, dopo attenta verifica, di non essere a conoscenza di conflitti di interesse con l'Ateneo.
- 2) Il Rettore, entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, accoglie o rigetta motivatamente la domanda, comunicando il provvedimento all'interessato. Qualora, ravvisando lacune o incongruità nella domanda, sia necessario ottenere chiarimenti, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono forniti. Una volta decorso il termine per la chiusura del procedimento, qualora il Rettore non si sia espresso, la domanda si intende accolta.
- 3) L'autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è rilasciata per l'intera durata dell'incarico subordinatamente al persistere delle condizioni necessarie al suo rilascio.
- 4) Gli incarichi da svolgere presso gli enti partecipati dal Politecnico di Milano possono essere complessivamente autorizzati, previa richiesta formulata dagli stessi enti al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che deciderà valutando in concreto l'attività dell'ente. Sono in ogni caso a carico dell'ente gli obblighi di comunicazione relativi alle attività di cui al presente comma.
- 5) La competenza al rilascio delle autorizzazioni sulle domande presentate dal Rettore spetta al Consiglio di Amministrazione che decide a maggioranza dei suoi componenti, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 10

Reclamo e sanzioni

- 1) Ferma restando la facoltà di agire in sede giurisdizionale per la tutela dei propri diritti, il

docente interessato può, entro 10 giorni dal provvedimento di rigetto, presentare reclamo al Rettore che, sentito il parere del Senato Accademico, deciderà entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

- 2) Nel caso in cui i docenti svolgano incarichi in assenza di autorizzazione e/o comunicazione, ferma restando l'applicazione delle misure disciplinari o di eventuali più gravi sanzioni, il compenso per le prestazioni svolte è versato nel conto dell'entrata del bilancio di Ateneo a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore.
- 3) Se durante lo svolgimento dell'incarico autorizzato e/o comunicato, si modifica la situazione originariamente dichiarata, l'autorizzazione decade e cessano gli effetti della comunicazione effettuata. Lo svolgimento dell'incarico è in questo caso sospeso fino al rilascio della nuova autorizzazione e/o alla presentazione della nuova comunicazione.

Capo V Disposizioni finali

Art. 11

Entrata in vigore

- 1) ***Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e le modifiche apportate al testo entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, <http://www.normativa.polimi.it>.***

IL RETTORE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.